



PARERE MOTIVATO
n. 21 in data 12 FEBBRAIO 2019

**OGGETTO: COMUNE DI POVEGLIANO (TV).
RAPPORTO AMBIENTALE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.
- PRESO ATTO** che la Commissione VAS si è riunita in data 12 febbraio 2019 come da nota di convocazione in data 11 febbraio 2019 prot. n. 57486.



ESAMINATA la richiesta di Parere VAS con la relativa documentazione, trasmessa dal comune con nota n.3497 del 30.03.18 assunta al prot. reg. al n.125973 del 3.04.18 successivamente integrata con nota n.5924 dell'8.06.18;

VERIFICATO CHE unico parere pervenuto risulta essere quello dell'ARPAV prot. n. 70952 del 23.07.18, pubblicato e scaricabile al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 69/2018 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento dichiara che è pervenuta n.1 osservazione non avente carattere ambientale;

PRESO ATTO CHE la prima Variante al PAT del Comune di Povegliano muove dalla volontà *in primis* di operare una riqualificazione e riorganizzazione del sistema produttivo posto in prossimità del futuro casello autostradale della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), diventando l'unico punto di accesso al territorio comunale, contestualizzando pertanto l'area produttiva di Povegliano e Cusignana (comune di Volpago del Monello), posta a Nord del tracciato della Pedemontana e ad Ovest della strada provinciale n. 90, area riconosciuta dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Treviso come area produttiva ampliabile di circa 20 ettari caratterizzata dalla prevalenza di piccole e medie imprese, che nel tempo hanno trovato sviluppo soprattutto nel settore delle costruzioni;

che con l'apertura del nuovo casello di Povegliano, emerge l'esigenza di riqualificare l'area produttiva, sia promuovendo la riorganizzazione delle attività esistenti sia favorendo una razionalizzazione dell'assetto socio-economico;

che storicamente il territorio è stato interessato da un profondo processo di urbanizzazione, estraneo alle morfologie dei centri storici, che ha investito in modo incontrollato le porzioni esterne alle aree di urbanizzazione consolidata;

PRESO ATTO CHE la Variante in esame inoltre prevede l'eliminazione di alcune linee preferenziali indicate dal PAT vigente, prevalentemente a destinazione residenziale, con conseguente riduzione del dimensionamento dell'ATO di appartenenza, la modifica del perimetro degli ambiti territoriali omogenei di Povegliano (ATO 3) e Belgiardino (ATO 2);

CONSIDERATO in particolare che il nuovo assetto dell'ambito posto immediatamente a Nord della Pedemontana e in prossimità del casello presuppone una sua qualificazione più propriamente produttiva e che pertanto lo stesso è stato ricompreso nell'ATO 3 di Povegliano, unitamente all'adiacente area produttiva esistente e che il nuovo polo produttivo è compreso all'interno di un'area individuata a rischio di allagamento dal Consorzio di Bonifica, come riportato nella VCI e che è posto in prossimità di un'area esondabile, individuata dal precedente studio di compatibilità idraulica del PAT vigente e che si tratta di una fascia di territorio in cui si concentrano i maggiori gradi di pericolosità che derivano dall'incapacità a far transitare i deflussi di piena da parte del torrente Giavera, dello scarico Conca e dello scolo Brentella;

FATTO PROPRIO l'esito della Relazione Istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 12 febbraio 2019, dalla quale si evince che per ogni successiva fase di attuazione dovrà essere redatta puntuale VCI, nel rispetto di quanto previsto dalla VCI della Variante al PAT, relativamente all'invarianza idraulica ed ai volumi di compensazione; e che in considerazione inoltre delle criticità evidenziate nell'area produttiva oggetto di variante dovrà essere fatto divieto della realizzazione di locali interrati, per qualsiasi



destinazione d'uso, oltre all'obbligatorietà della realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di almeno 40cm rispetto al piano campagna, almeno, in entrambi i casi, fino alla rimozione della criticità che ha generato tale penalità dal punto di vista idraulico e idrogeologico;

PRESO ATTO CHE il Rapporto Ambientale della Variante n. 1 al PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano, che la metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione, che la verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata e che per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione, oltre all'integrazione di nuovi indicatori di monitoraggio specifici per il nuovo ambito produttivo in prossimità del Casello della SPV, utili a verificare l'applicazione delle misure introdotte;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME PARERE POSITIVO

sul Rapporto Ambientale alla Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Povegliano (TV) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. gli elaborati della Variante n. 1 al PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dai Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione della variante n. 1 al PAT.
2. Va integrato il Piano di monitoraggio del PAT vigente con gli indicatori specifici introdotti con la presente Variante n. 1 al PAT, descritti nel Rapporto Ambientale.
3. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 69/2018.

Oltre a quanto sopra riportato; **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:



4. per ogni successiva fase di attuazione dovrà essere redatta puntuale Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI), nel rispetto di quanto previsto dalla VCI della Variante n. 1 al PAT, con riferimento all'invarianza idraulica ed ai volumi di compensazione.
5. E' fatto divieto della realizzazione di locali interrati, per qualsiasi destinazione d'uso, fino alla rimozione della criticità che ha generato tale penalità dal punto di vista idraulico e idrogeologico.
6. E' fatto obbligo della realizzazione di edifici aventi il piano terra sopraelevato di almeno 40 cm, rispetto al piano campagna, fino alla rimozione della criticità che ha generato tale penalità dal punto di vista idraulico e idrogeologico.
7. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con quelli a carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
8. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
9. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
10. In sede di monitoraggio, integrato con gli indicatori specifici posti nella Variante n. 1 al PAT, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi posti.
11. Il "Piano di Protezione Civile Comunale", qualora necessario, dovrà recepire tutte le porzioni di territorio dove sussista il rischio di allagamento o di ristagno idrico, con puntuale adeguamento per le aree oggetto della Variante n. 1 al PAT, al fine di informare la cittadinanza e di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione adeguate, in considerazione delle criticità e penalità idrauliche e idrogeologiche evidenziate negli studi specialistici.
12. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n.69/2018.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Maria

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUUV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUUV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n.4 pagine